

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il medico cantonale

### **Raccomandazioni concernenti l'utilizzo dei defibrillatori da parte di laici in situazione di arresto cardiorespiratorio del 14 febbraio 2002**

Richiamati gli art. 34 cpv2, 117, 125, 128, 129 del Codice penale Svizzero, 128 e segg. Del codice delle Obbligazioni, 54, 62 della Legge sanitaria; art. 3 e segg. dell'Ordinanza federale sui dispositivi medici;

tenuto conto della necessità di stabilire un quadro di riferimento uniforme alla divulgazione delle conoscenze necessarie a persone non professioniste del soccorso per rispondere in maniera appropriata a situazioni di arresto cardiorespiratorio;

in relazione alle recenti pubblicazioni scientifiche che evidenziano l'efficacia della defibrillazione precoce;

preso atto delle raccomandazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC) del 17 maggio 2001;

sentito l'avviso della Commissione medica della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA),

emana le seguenti Raccomandazioni:

Art. 1. L'allegato documento "***Direttive e raccomandazioni per la formazione e l'esecuzione della defibrillazione con defibrillatori esterni automatici e semiautomatici (AED)***" del 17 maggio 2001 funge da base concettuale e operativa per l'implementazione di corsi di formazione e per la pratica della defibrillazione da parte di soccorritori laici.

Art. 2. È definito "soccorritore laico" ogni persona che non definita quale operatore sanitario ai sensi della Legge sanitaria cantonale. L'età minima per frequentare i corsi è fissata a 16 anni.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Contrariamente alle Raccomandazione del SRC non si ritiene opportuno che i corsi in questione siano aperti a bambini a partire dall'età di 10 anni (pto. 5.1) poiché non beneficiano ancora della capacità di discernimento.

Art. 3. La presenza di apparecchi defibrillatori sul territorio cantonale deve essere segnalata a Ticino soccorso 144. In caso di utilizzo sporadico (es. manifestazioni sportive) è necessario comunicare a Ticino soccorso 144 i dati della manifestazione.

Art. 4. La responsabilità della verifica del corretto funzionamento, della manutenzione e dell'accesso ai defibrillatori è assunta dall'acquirente.

Art. 5. Ad **ogni utilizzo reale** del defibrillatore devo essere garantiti:

- a) L'allarme immediato alla centrale Ticino soccorso 144
- b) L'intervento urgente di un servizio di soccorso professionista
- c) La redazione di una cartella sanitaria
- d) La supervisione medica dei referti elettrocardiografici<sup>2</sup> e della relativa documentazione da parte della Commissione medica della FCTSA

Art. 6. Ogni abuso o inosservanza delle presenti raccomandazioni deve essere segnalato al Medico cantonale.

Art. 7. Le presenti Raccomandazioni entrano immediatamente in vigore.

Art. 8. Comunicazione a: vedi retro.

Il Medico cantonale

I. Cassis

- Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze, dr G. Solari
- Commissione medica FCTSA, dr B. Balestra
- Ticino Soccorso 144
- Swiss Resuscitation Council, dr Erwin Oechslin, Zurigo
- Federazione Svizzera dei Samaritani, Servizio formazione, Olten
- ASSTM, Prosito
- Direzione generale EOC, dr. F. Barazzoni
- Associazione delle Cliniche Private Ticinesi
- Ordine dei medici del Cantone Ticino
- Ufficio di sanità
- Divisione della salute pubblica
- Dipartimento delle opere sociali

---

<sup>2</sup> Ogni acquirente di apparecchi defibrillatori è tenuto a consegnare la documentazione relativa all'utilizzo dell'apparecchio (ECG, registrazione sonora, documentazione delle scariche elettriche,...).